

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA 1/2024

Ist. n. 4 dep. 20/12/2023  
Sent. n. 1/2024 pubbl. il 04/01/2024  
Rep. n. 1/2024 del 04/01/2024



**TRIBUNALE DI BERGAMO**  
**Seconda Sezione Civile, Procedure Concorsuali ed Esecuzioni Forzate**

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

**d.ssa Laura De Simone** - **Presidente**  
**dr. Bruno Gian Pio Conca** - **Giudice**  
**d.ssa Maria Magri** - **Giudice estensore**

nel procedimento **n. 163/2023 P.U.** per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio  
promosso da

**ANDREA CUCCHI** (C.F. CCCNDR60M18H501S), rappresentato e difeso dall'avv.  
**GIUSEPPE MAGGIONI**

- **ricorrente** -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

**Oggetto:** apertura della liquidazione controllata del patrimonio

Richiamato il ricorso depositato in data 14/06/2023 da **ANDREA CUCCHI** (C.F. CCCNDR60M18H501S) per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

Vista la sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 1874 del 19/12/2023 che, in accoglimento del ricorso di Andrea Cucchi, ha riformato il decreto di rigetto del Tribunale di Bergamo del 13/09/2023 ed ha dichiarato l'apertura della sua liquidazione controllata, così motivando: *"Ritiene questa Corte che il reclamo sia fondato.*

*Da una parte, deve riconoscersi che il tribunale richiama un importo di debiti che non corrisponde a quanto evidenziato dal dott. Remonato, avendo il tribunale sottratto da quest'ultimo (€ ) i debiti verso la moglie e i figli già oggetto di un atto di precetto (doc. 12), ma non per questo da escludere dal debito complessivo, riducendolo così a € . Diverso è il debito di € , del pari verso la moglie, ma dovuto questa volta a titolo risarcitorio, per non averle trasferito un immobile in Anzio che era oggetto delle condizioni di separazione ( doc. 13 ), importo che comunque concorre al debito complessivo in capo al reclamante.*

*Deve convenirsi con il Cucchi come il suindicato debito complessivo debba ricomprendere altresì i contributi*



previdenziali ENP 'AM3 (circa euro per il 2022), nonché si debba tenere conto delle spese di mantenimento familiari quantificate in € mensili, per cui non può ritenersi del tutto corretta l'affermazione secondo cui il ricorrente godrebbe in media di un reddito "netto" di € mensili, dovendosi inoltre porre a mente che il predetto, mettendo a disposizione della procedura la somma di € mensili, rimane gravato dalle spese correnti relative ai contributi previdenziali e al mantenimento dei familiari oltre alle sue spese personali (vv. memoria 8 settembre 2023 e attestazione dott. Remonato).

Alla stregua di tali considerazioni non può condividersi la valutazione del tribunale secondo cui la situazione del ricorrente non potrebbe ascrivere al presupposto del "sovraindebitamento" di cui all'art. 268 CCII.

Il "sovraindebitamento", ex art. 2 lett. c) CCII, è la situazione di "stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore ecc. e di ogni altro debitore.." non "fallibile".

La "crisi" ex art. 21 lett. a) è difficoltà economico finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore; per le imprese è insufficienza dei flussi di cassa prospettici per fare fronte regolarmente alle obbligazioni.

L' "insolvenza" è lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori i quali dimostrino che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Nel caso specifico, a fronte dell'ammontare complessivo dei debiti, dell'assenza dal patrimonio di cespiti immobiliari o di valori mobiliari, dell'impossibilità di ottenere rateizzazioni a lunghissimo termine, in presenza di spese correnti non riducibili a breve, non pare potersi dubitare che il reclamante si trovi quantomeno in stato di crisi, che rende improbabile ch'egli possa adempiere alle sue obbligazioni in modo regolare, e ciò anche ove proseguissero le azioni esecutive già intentate nei suoi confronti, che verosimilmente potrebbero incidere sul suo reddito di lavoro in misura non rilevante e con ogni probabilità inferiore a quanto egli offra alla procedura.

Non possono inoltre condividersi le valutazioni del tribunale contenute nel "considerato" finale, dove si stigmatizza la condotta del reclamante per non:

- avere tentato di concordare con Ag. entrate una rateizzazione del debito;
- avere chiesto la modifica delle condizioni di separazione in considerazione della parziale autonomia patrimoniale dei due figli (studenti universitari ma assunti come camerieri a tempo parziale).

Da una parte deve osservarsi come tali circostanze siano contestate, avendo il reclamante documentato di avere tentato in più occasioni di ottenere una riduzione o rateizzazione del debito erariale (c.d. rottamazione) nonché evidenziato la difficoltà di ottenere una riduzione degli obblighi assunti verso i figli, i cui redditi sarebbero comunque del tutto insufficienti, come attestato anche nella relazione integrativa del dott. Remonato.

Dall'altra deve ritenersi che, così facendo, il tribunale abbia introdotto, al fine dell'ammissione alla procedura, requisiti di meritevolezza che la legge non prevede. Va a tal fine ribadito che la liquidazione controllata non è di per sé un vantaggio per il richiedente, non ha carattere premiale e non può pertanto essere negata per circostanze riconducibili alla presunta negligenza o imprudenza del sovraindebitato.

I profili di meritevolezza saranno semmai da valutarsi al momento dell'esdebitazione, poiché in quel caso sono effettivamente previsti specifici requisiti ex art. 280 CCII.



*Il reclamo va pertanto accolto e, ai sensi dell'art. 50/5 CCII, va dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione controllata rimettendo gli atti al tribunale di Bergamo per quanto di competenza".*

Vista la situazione debitoria del ricorrente che lamenta un indebitamento di € \_\_\_\_\_, nonché l'indicazione delle spese necessarie per il suo mantenimento personale e familiare;

Osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, dr. Alessandro Remonato, il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

Osservato che il ricorso alla procedura liquidatoria del patrimonio, con beneficio esdebitatorio finale, postula che una porzione dei debiti vada opportunamente pagata e pertanto il soggetto che accede al procedimento deve circoscrivere le proprie spese correnti in funzione solutoria dei propri debiti;

Ritenuto che le spese necessarie per il mantenimento personale del debitore ricorrente e del suo nucleo familiare da sottrarre alla liquidazione vadano ridimensionate rispetto a quanto indicato dal ricorrente, in considerazione delle seguenti motivazioni: 1) l'art. 268, 1° comma, CCII stabilisce che sono sottoposti a liquidazione controllata tutti i beni del debitore ad eccezione di quelli necessari per il mantenimento suo e della sua famiglia, e non viceversa che il debitore stabilisca una quota parte del suo patrimonio da mettere a disposizione dei creditori; 2) i beni strettamente necessari al mantenimento personale del debitore non includono spese per autoveicoli, rate di finanziamento ed assicurazioni varie; 3) le spese per il mantenimento della famiglia del debitore (due figli) sono quelle stabilite dal provvedimento di omologazione della separazione, rivalutate;

Ritenuto pertanto che, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale del ricorrente e dei suoi familiari quali documentate in atti e verificate dal gestore della crisi, possano essere sottratti dalla liquidazione i redditi del ricorrente sino all'importo mensile di € \_\_\_\_\_, per le sue spese personali ed ulteriori € \_\_\_\_\_ per le spese di mantenimento dei familiari, con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

Ritenuto a riguardo che il debitore debba presentare almeno trimestralmente al liquidatore le proprie dichiarazioni fiscali e reddituali periodiche, al fine di consentirgli l'esatta verifica dei regolari versamenti alla procedura dei redditi eccedenti quelli autorizzati;

Osservato inoltre che la liquidazione del compenso del gestore della crisi e del liquidatore, ove si tratti del medesimo soggetto, avviene in maniera unitaria ad opera del Giudice Delegato (art. 275, 3° comma, CCII) ed ha quale base di calcolo l'attivo messo a disposizione dei creditori,



con esclusione quindi della parte di reddito trattenuta dal ricorrente per il suo mantenimento (art. 268, 4° comma lett. B, CCII), con la conseguenza che l'importo finale liquidato dal Giudice Delegato potrà anche essere inferiore all'importo eventualmente concordato con l'OCC in occasione del conferimento dell'incarico, perché commisurato all'importo attivo effettivamente liquidato e non alla mera stima del valore dell'attivo;

Ricordato infine che, ai sensi dell'art. 6 CCII, l'unico credito avente natura prededucibile è quello vantato dal OCC/liquidatore e non anche quello del professionista legale o di altre figure professionali che assistono il debitore (e lo stato passivo approvato dal liquidatore dovrà necessariamente recepire tale disposizione legislativa, nonostante la diversa indicazione contenuta nella relazione particolareggiata dell'OCC e/o nel ricorso introduttivo); inoltre il compenso riconoscibile al professionista andrà necessariamente limitato alla misura prevista dal DM 147/2022 sui compensi professionali relativi ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento, stante la identità di funzione svolta dalla procedura di liquidazione controllata;

Valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2 lett. b) CCII quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

**P.Q.M.**

Visto l'art. 270 CCII,

- 1) Prende atto della sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 1874 del 19/12/2023 che ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **ANDREA CUCCHI** (C.F. CCCNDR60M18H501S), rinviando al Tribunale per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 270 CCII;  
nomina Giudice Delegato la d.ssa Maria Magri;  
nomina liquidatore il dr. Alessandro Remonato;
- 2) ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;
- 3) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- 4) dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di €                      mensili per spese personali + €                      per spese di mantenimento dei familiari, con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;



- 5) dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel patrimonio del debitore;
- 6) dispone che il liquidatore:
- a. entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
  - b. entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
  - c. provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII, tenendo conto che lo stato passivo dovrà recepire disposizione legislativa di cui all'art. 6 CCII sopra ricordata in materia di compensi professionali ammessi alla prededuzione, nonché quella in tema di unitarietà del compenso dell'OCC che svolge anche la funzione di liquidatore;
  - d. provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
  - e. provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
  - f. dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- 7) dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Bergamo;



8) ordina la trascrizione della presente sentenza presso i competenti uffici, per il caso vi siano beni immobili o beni mobili registrati.

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Bergamo, 03/01/2024

Il Giudice est.  
d.ssa Maria Magrì

Il Presidente  
d.ssa Laura De Simone

